Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Giovedì, 4 agosto 1927 - Anno V** — **Numero 179**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Libr. ital. riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1581.

LEGGE 30 giugno 1927, n. 1265.
Conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito all'unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, concernente provvedimenti transitori riguardanti gli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia in seguito alla unificazione del servizio di emissione dei biglietti di banca.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1582.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 1268.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 gennaio 1927, n. 95, concernente l'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, concernente l'autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato, per il prezzo di L. 12,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1583.

LEGGE 7 luglio 1927, n. 1271.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto 20 agosto 1926, n. 1615.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente gli stanziamenti in bilancio necessari per corrispondere l'aggio ai rivenditori delle pagelle scolastiche istituite col R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615, e per le altre spese inerenti alla distribuzione delle pagelle suddette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 1584.

LEGGE 9 giugno 1927, n. 1269.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2190, relativo alla proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1585.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. 1279.

Definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'« Unione edilizia nazionale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 74;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1926, n. 1451;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere più rapide le operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate nulle e prive di effetto le devoluzioni o cessioni volontarie di contributi all'Unione edilizia nazionale a norma delle disposizioni emanate in conseguenza di terremoti, per le quali, alla data del presente decreto, non sia intervenuto lo sconto dei contributi stessi, non siano stati iniziati o appaltati lavori di riparazione, di ricostruzione o di nuova costruzione, e non siano state rilasciate le corrispondenti carature.

Gli interessati potranno esercitare, secondo le disposizioni vigenti, direttamente i loro diritti, in base a dichiarazione rilasciata, previo rimborso delle spese, dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale che attesti che si sono verificate le condizioni di cui al precedente comma.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, nei casi in cui i lavori siano stati dall'Unione edilizia nazionale eseguiti e collaudati nel loro complesso o in parziali stralci, per la parte di contributo che rimanga in eccedenza sull'ammontare dei lavori ultimati, e non sia stata neppure in parte scontata.

Esse sono anche applicabili alle devoluzioni di cui agli articoli 337 e 342 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, quando non sia intervenuto il riconoscimento dei relativi contributi e ricorrano tutte le altre condizioni previste nell'articolo medesimo.

Art. 3.

L'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale è autorizzato a retrocedere le aree e gli edifici pervenuti all'Unione edilizia nazionale, sede di Messina, in base agli articoli 337, 338, 339, 341 e 342 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399. restando esonerato dall'obbligo di corrispondere le carature relative. Le carature già emesse rimangono annullate.

La retrocessione ha luogo a favore degli originari devolventi in base a decreto del prefetto emesso su richiesta del predetto Ufficio autonomo di stralcio.

Il decreto del prefetto è pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per il periodo di otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune.

Entro un mese dalla data di pubblicazione del decreto prefettizio chiunque abbia diritti da far valere sulle carature o sui diritti a carature corrispondenti agli edifici ed alle aree retrocesse deve notificare al prefetto il titolo del suo diritto.

Il prefetto provvede alla trascrizione del decreto e delle opposizioni notificategli.

Sugli immobili retrocessi risorgono i diritti reali dei terzi che fossero rimasti estinti in forza del precedente passaggio dei beni all'Unione edilizia.

Art. 4.

Le aree o parti di aree già devolute all'Unione edilizia nazionale in Messina e da questa comunque utilizzate saranno pagate al valore che esse avevano all'epoca della devoluzione.

Le indennità riscosse dall'Unione edilizia nazionale per aree o parti di aree ad essa devolute e successivamente espropriate saranno corrisposte agli aventi diritto.

L'Ufficio autonomo di stralcio ha però facoltà di versare presso la Cassa depositi e prestiti il prezzo delle aree o le indennità di espropriazione a favore degli originari devolventi.

Per lo svincolo delle somme depositate sono applicabili le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 686.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1586.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1286.

Riunione dei comuni di Aspra, Cantalupo in Sabina e Roccantica in un unico Comune con capoluogo Aspra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Aspra, Cantalupo in Sabina e Roccantica sono uniti in unico comune con capoluogo Aspra.
Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto di Rieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 9. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1587.

REGIO DECRETO 14 luglio 1927, n. 1288.

Riunione dei comuni di Scanzo e di Rosciate in un unico Comune denominato « Scanzorosciate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Scanzo e di Rosciate, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico comune denominato « Scanzorosciate ».

Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 11. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1588.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1289.

Riunione dei comuni di Costa di Mezzate e di Monticelli di Borgogna in un unico Comune denominato « Costa di Monticelli ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Costa di Mezzate e di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico comune denominato « Costa di Monticelli ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 12. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1589.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1927, n. **1295.**

Variazioni nelle spese derivanti dalla proroga della durata di alcune convenzioni per i servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987;
Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che in dipendenza del citato R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 200, alcune convenzioni per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati indispensabili ed utili, riordinati dal 1° gennaio 1926, vengono prorogate di un anno importando alle spese già autorizzate pei servizi stessi un aumento complessivo di L. 151.435,000, di cui L. 22,775,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1935-36 e 1936-37 e L. 52,942,500 per ciascuno degli esercizi 1945-46 e 1946-47;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere allo stanziamento delle somme in bilancio per dette maggiori spese;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le spese per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati riordinati dal 1° gennaio 1926 in base al R. decreto n. 3173 del 31 dicembre 1923, autorizzate col R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1987, sono modificate nel modo risultante dalla tabella seguente:

ESERCIZIO	Pei servizi indispensabili a contratto di venti anni e di ventuno anni	Pei servizi utili a contratto di dieci anni o di undici anni	Pei servizi utili a contratto quinquennale	Totale
1925-26	62,792,500	24,325,000	8,828,000	95,945,500
1926-27	127,910,000	48,650,000	19,103,250	195,663,250
1927-28	130,235,000	49,950,000	19,815,000	200,000,000
1928-29	130,235,000	51,250,000	18,852,000	200,337,000
1929-30	130,235,000	51,250,000	18,397,000	199,882,000
1930-31	130,235,000	51,250,000	10,759,500	192,244,500
1931-32	130,235,000	51,250,000	1,674,750	183,159,750
1932-33	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1933-34	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1934-35	130,235,000	51,250,000	—	181,485,000
1935-36	130,235,000	48,400,000	—	178,635,000
1936-37	130,235,000	22,775,000	—	153,010,000
1937-38	130,235,000	—	—	130,235,000
1938-39	130,235,000	—	—	130,235,000
1939-40	130,235,000	—	—	130,235,000
1940-41	130,235,000	—	—	130,235,000
1941-42	130,235,000	—	—	130,235,000
1942-43	130,235,000	—	—	130,235,000
1943-44	130,235,000	—	—	130,235,000
1944-45	130,235,000	—	—	130,235,000
1945-46	118,060,000	—	—	118,060,000
1946-47	52,942,500	—	—	52,942,500
	2,705,935,000	552,850,000	97,429,500	3,356,214,500

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 263, *foglio* 18. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1590.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. **1287.**

Riunione dei comuni di Orino e di Azzio in un unico Comune denominato « Orino-Azzio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Orino e di Azzio sono riuniti in unico comune denominato « Orino-Azzio ».

Le condizioni di tale riunione saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 10. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1591.

REGIO DECRETO 7 luglio 1927, n. 1281.

Esecuzione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Madrid il 7 agosto 1926, fra l'Italia e la Spagna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Madrid il 7 agosto 1926, fra l'Italia e la Spagna.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 263, foglio 4. — FERRETTI.

Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario fra l'Italia e la Spagna.

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA
E
SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA

animati dal desiderio di rafforzare i legami di amicizia esistenti fra i due Paesi e di contribuire al mantenimento della pace generale, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario delle questioni che potessero sorgere fra i due Paesi.

A tale fine hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia: Sua Eccellenza il Marchese Paulucci de' Calboli, Suo Ambasciatore straordinario e plenipotenziario presso Sua Maestà Cattolica, Senatore del Regno;

Sua Maestà il Re di Spagna: Sua Eccellenza Don José de Yanguas Messia, Suo Ministro per gli affari esteri;

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. I.

Le Parti contraenti si obbligano a sottoporre ad una procedura di conciliazione le vertenze di qualsiasi natura che sorgessero fra di loro e che non avessero potuto essere risolute in via diplomatica in un congruo termine.

Nel caso che fallisse la procedura di conciliazione, si farà luogo ad un regolamento giudiziario, in conformità agli articoli 7 e seguenti del presente Trattato.

Le vertenze per la soluzione delle quali è prevista una giurisdizione speciale da altri accordi in vigore fra le Parti contraenti saranno, tuttavia, sottomesse a questa giurisdizione.

Art. II.

Ove si tratti di una vertenza che, ai termini della legislazione di una delle Parti, sia di competenza di un'autorità giudiziaria, la Parte convenuta potrà opporsi a che essa sia sottomessa ad una procedura di conciliazione ed occorrendo ad un regolamento giudiziario, prima che essa sia stata oggetto di una decisione definitiva da parte di questa autorità giudiziaria. Nel caso che la Parte istante intendesse impugnare la decisione giudiziaria, la vertenza dovrà essere sottomessa alla procedura di conciliazione entro l'anno, a decorrere dalla decisione stessa.

Art. III.

Le Parti contraenti istituiranno una Commissione permanente di conciliazione, composta di cinque membri.

Le Parti nomineranno ciascuna un membro di loro gradimento e designeranno gli altri tre di comune accordo. Questi tre membri non dovranno essere sudditi delle Parti contraenti, nè aver domicilio nel loro territorio, nè trovarsi al loro servizio. Le Parti designeranno, di comune accordo, il presidente fra questi tre membri.

Finchè la procedura non sia iniziata, ciascuna delle Parti contraenti potrà revocare la nomina del commissario da essa prescelto e designare un successore; potrà parimenti ritirare il proprio assenso alla nomina di ognuno dei tre membri designati in comune. In questo caso, occorrerà procedere senza ritardo alla nomina dei membri il cui mandato fosse cessato.

Alla sostituzione dei commissari si procederà nello stesso modo fissato per la loro nomina.

Durante il corso effettivo della procedura i membri nominati di comune accordo riceveranno un'indennità, il cui ammontare sarà stabilito fra le Parti contraenti e pagato da loro in misura uguale. Ciascuna Parte, invece, fisserà e pagherà l'indennità del membro della Commissione da essa nominato.

Le spese generali della Commissione saranno ripartite ugualmente fra le due Parti.

La Commissione sarà costituita entro i sei mesi successivi allo scambio delle ratifiche del presente Trattato e si riunirà nel luogo designato dal suo presidente.

Se la nomina dei membri da designarsi di comune accordo non si effettuasse nel termine di sei mesi a decorrere dalla data dello scambio delle ratifiche, o, nel caso di sostituzione, in quello di tre mesi a decorrere dalla data della vacanza del posto, si procederà alle nomine conformemente all'articolo 45 della Convenzione dell'Aja pel regolamento pacifico dei conflitti internazionali, del 18 ottobre 1907.

Art. IV.

Salvo patto contrario, la procedura di conciliazione sarà disciplinata dalla Convenzione dell'Aja pel regolamento pacifico dei conflitti internazionali, del 18 ottobre 1907.

Art. V.

La Commissione di conciliazione potrà essere adita da una sola delle Parti, la quale notificherà la sua domanda al presidente della Commissione e all'altra Parte. La Commissione potrà tuttavia offrire essa stessa i propri uffici se il suo presidente e due dei suoi membri vi consentano.

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare in ogni modo possibile e sotto tutti i rapporti, i lavori della Commissione, e più particolarmente ad usare di tutti i mezzi di cui esse dispongono, giusta le rispettive legislazioni, per investire la detta Commissione della stessa competenza dei loro Tribunali Supremi, in tutto ciò che concerne la citazione e l'escussione dei testimoni e dei periti, come pure i sopraluoghi.

Art. VI.

Alla Commissione di conciliazione spetta l'esame delle particolari questioni che le vengono sottoposte, e di stabilire i risultati della propria inchiesta in apposito rapporto destinato a chiarire le questioni di fatto, facilitando così la soluzione della vertenza. Nel suo rapporto, la Commissione preciserà i punti controversi del litigio e farà seguire al suo esposto raccomandazioni atte a raggiungere un'intesa fra le Parti.

Il rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la Commissione sarà stata investita della controversia, a meno che le Parti contraenti non decidano di abbreviare o prolungare tale termine. Il rapporto dovrà essere steso in tre esemplari, di cui due da rimettersi alle Parti e il terzo da conservarsi negli archivi della Commissione.

La Commissione fisserà il termine entro il quale le Parti dovranno pronunziarsi a riguardo delle sue raccomandazioni, come pure quello entro il quale esse potranno sottomettere la vertenza a un regolamento giudiziario quando fosse fallita la procedura di conciliazione. Questi due termini non potranno tuttavia essere superiori a sei mesi il primo, e a tre il secondo.

Il rapporto della Commissione non avrà carattere di sentenza definitiva obbligatoria nè per ciò che concerne l'esposizione dei fatti nè per ciò che riguarda le questioni di diritto.

Art. VII.

Se le Parti non accettano le raccomandazioni della Commissione di conciliazione, ciascuna di esse potrà, entro il termine fissato da quest'ultima, chiedere che la vertenza sia sottoposta alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Nel caso in cui, a giudizio della Corte, la vertenza non avesse carattere giuridico, le Parti convengono che sia risolta *ex aequo et bono*.

Art. VIII.

Le Parti contraenti potranno tuttavia accordarsi di sottomettere ogni vertenza ad un Tribunale arbitrale, costituito giusta gli articoli 55 e seguenti della Convenzione pel regolamento pacifico dei conflitti internazionali, del 18 ottobre 1907, o conformemente a qualsiasi altro accordo esistente fra di esse.

Art. IX.

Le Parti contraenti conformandosi al disposto dello statuto e regolamento della Corte permanente di giustizia internazionale faranno un compromesso allo scopo di determinare l'oggetto della vertenza, la competenza speciale attribuita al Tribunale, come pure tutte le altre condizioni stabilite fra le Parti.

Il compromesso si farà con scambio di note fra i Governi delle Parti contraenti, e sarà interpretato in tutti i suoi punti dalla Corte di giustizia.

Se il compromesso non fosse stato definito entro tre mesi a decorrere dal giorno in cui ad una delle Parti sia stata notificata la domanda di regolamento giudiziario, ciascuna di esse potrà adire con semplice richiesta la Corte di giustizia.

Art. X.

Se in una sentenza pronunziata giusta il presente Trattato fosse stabilito che una decisione di carattere giudiziario, o di qualsiasi altra autorità dipendente da una delle Parti contraenti, fosse completamente o parzialmente in opposizione col diritto delle genti, e se il diritto costituzionale di questa parte non permettesse, o permettesse solo imperfettamente, di annullare in via amministrativa gli effetti della decisione di cui è questione, la sentenza concederà alla Parte lesa un'equa soddisfazione di altro ordine.

Art. XI.

La sentenza pronunziata dalla Corte permanente di giustizia internazionale sarà eseguita in buona fede dalle Parti.

Durante il corso della procedura di conciliazione, o di quella giudiziaria le Parti contraenti si impegneranno a rinunziare, per quanto possibile, ad ogni misura suscettibile di produrre una ripercussione pregiudizievole all'accettazione delle proposte della Commissione di conciliazione o alla esecuzione della sentenza.

Art. XII.

Le contestazioni che sorgessero tanto nell'interpretazione quanto nell'esecuzione del presente Trattato saranno, salvo patto contrario, sottoposte direttamente, mediante semplice domanda, alla Corte permanente di giustizia internazionale.

Art. XIII.

Se una delle Parti contraenti, malgrado il suo atteggiamento pacifico, fosse attaccata da una terza Potenza, o da terze Potenze, l'altra Parte contraente osserverà la neutralità durante tutta la durata del conflitto.

Art. XIV.

Il presente Trattato sarà ratificato nel più breve tempo possibile e gli strumenti di ratifica si scambieranno a Madrid.

Il Trattato è concluso per la durata di dieci anni, a decorrere dallo scambio delle ratifiche. Salvo denuncia sei mesi prima della scadenza, esso rimarrà in vigore per un nuovo periodo di cinque anni e così di seguito. Se al momento della scadenza del presente Trattato, fosse tuttavia pendente

qualche procedimento di conciliazione o giudiziario, questo seguirà il suo corso, giusta il disposto del Trattato stesso o di qualsiasi altro accordo che le Parti contraenti avessero pattuito per sostituirlo.

Art. XV.

Il presente Trattato viene redatto in due originali, uno in spagnuolo ed uno in italiano, che fanno ugualmente fede.

In fede di che, i Plenipotenziari firmano il presente Trattato.

Fatto a Madrid, addì 7 agosto 1926.

Per l'Italia: PAULUCCI DE' CALBOLI.

Per la Spagna: YANGUAS MESSIA.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° luglio 1927.

Norme per la nomina a volontario nella carriera amministrativa del Ministero delle corporazioni e disposizioni sul personale comandato nel Ministero stesso.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9 del R. decreto legislativo 28 aprile 1927, n. 898, concernente l'ordinamento del personale del Ministero delle corporazioni;

Ritenuta l'opportunità di emanare le occorrenti disposizioni per l'ammissione al grado 11° del gruppo *A* nella prima attuazione dei ruoli organici, a termini dell'art. 7 del su citato R. decreto 28 aprile 1927, n. 898;

Decreta:

Art. 1.

Per essere ammesso al concorso per i posti di vice segretario (grado 11°) del gruppo *A* (servizi amministrativi) nel Ministero delle corporazioni, occorre:

1° essere cittadino italiano ed avere il godimento dei diritti politici;

2° risultare di buona condotta morale e politica;

3° aver compiuto alla data del decreto che bandisce il concorso l'età di 18 anni e non aver superato, alla stessa data l'età di 30 anni; detto limite è portato ad anni 35 per gli ex combattenti e ad anni 39 per gli invalidi di guerra e per i decorati al valore;

4° essere fornito di laurea in giurisprudenza o di laurea in scienze commerciali o in scienze sociali e politiche;

5° essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere, senza dichiararne i motivi, quei candidati che a suo giudizio insindacabile ritenga immeritevoli.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli.

Art. 2.

Il concorso ha luogo in Roma.

La Commissione prevista dall'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, deciderà il concorso coll'assistenza di esperti da nominare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte, in numero non superiore a tre per le materie obbligatorie e non superiore a due per le materie facoltative.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo);

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) diritto corporativo e legislazione economica del lavoro;

2° in una prova orale su ciascuna delle suddette materie ed inoltre su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

a) diritto internazionale pubblico e privato;

b) diritto civile commerciale e marittimo;

c) storia civile e politica contemporanea (dall'anno 1798 ai nostri giorni), con particolare riguardo ai movimenti e alle dottrine sociali ed economiche;

d) elementi di statistica;

e) prove facoltative: lingue francese, inglese e tedesca.

Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono aver riportato non meno di sei decimi su ciascuna prova scritta e non meno di sette decimi come media delle dette prove.

Per essere dichiarati vincitori occorre aver riportato non meno di sette decimi nell'insieme delle prove scritte e orali e non meno di sei decimi in ciascuna prova di esse.

Il candidato ottiene per ogni prova facoltativa superata un punto di preferenza nella media generale dei punti.

Art. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori sono classificati secondo la media complessiva dei voti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti:

1° gli insigniti di medaglia al valore militare;

2° i mutilati ed invalidi di guerra;

3° gli insigniti di croce di guerra;

4° gli orfani di guerra;

5° i figli degli invalidi di guerra e gli ex combattenti;

6° gli impiegati di ruolo e poscia chi abbia prestato, quale avventizio, lodevole servizio da almeno un anno nell'Amministrazione dello Stato;

7° il più anziano di età.

Art. 4.

Con decreto Ministeriale sono nominati volontari nel Ministero delle corporazioni per la durata di sei mesi i primi classificati secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti messi a concorso.

Le ulteriori norme per lo svolgimento del concorso sono date col successivo decreto Ministeriale che bandisce il concorso stesso.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dall'art. 5 del R. decreto 17 marzo 1927, n. 401, per gli impiegati addetti al Gabinetto, dall'entrata in vigore del presente decreto non potranno prestar servizio al Ministero delle corporazioni funzionari coman-

dati di grado superiore al 6° fatta eccezione per quelli incaricati di reggere le Direzioni generali e il Segretariato del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Agli effetti del 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, il numero dei comandati presso il Ministero delle corporazioni non potrà superare quello stabilito nei singoli gruppi dalle tabelle annesse al citato R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, diminuito dal corrispondente numero dei posti messi a concorso, ove sia già stato pubblicato il relativo bando. La presente norma non è applicata quando tutti i posti messi a concorso non vengano coperti, nel qual caso il comando è ammissibile per i posti rimasti scoperti.

Per i cinque posti di comando autorizzati dalle norme contenute nel decreto del Capo del Governo in data 8 maggio 1927, art. 4, 2° e 3° comma, non sono ammessi comandi se non per funzionari dell'ordine giudiziario o per funzionari di altre Amministrazioni che posseggano speciali cognizioni in materia economica e finanziaria, sempre di grado non superiore al 6°.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° luglio 1927 - Anno V.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 7 luglio 1927.

Norme riguardanti i concorsi per titoli previsti dal R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del Ministero delle corporazioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 9 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, che approva i ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per titoli, preveduti dall'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, sono banditi con decreto del Ministro per le corporazioni.

Gli aspiranti devono inviare domanda in carta da bollo da L. 3, coi titoli che crederanno di produrre, al Ministro per le corporazioni, entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il termine è improrogabile.

Il Ministro per le corporazioni, scaduto tale termine, assumerà le opportune informazioni sulla capacità, attività e condotta politica e morale di ciascun concorrente.

Gli impiegati già in organico al Ministero delle corporazioni non possono partecipare ai concorsi per titoli, a termini del presente decreto.

Art. 2.

Le Commissioni costituite a termini del 4° comma dell'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, procederanno nel più breve termine possibile, all'esame dei titoli degli aspiranti, tenendo conto del rapporto informativo dei superiori gerarchici, che dovrà contenere la indicazione dei precedenti di carriera, ed in ispecial modo delle classificazioni riportate durante il corso della carriera medesima per accertare se i concorrenti abbiano tali coefficienti di distinzione da dare sicuro affidamento per il retto disimpegno di tutte le mansioni demandate al grado cui aspirano.

Art. 3.

Ciascun componente della Commissione dispone per ogni candidato di un numero di punti non superiore a dieci.

I concorrenti, per essere dichiarati idonei, dovranno conseguire una media di punti non inferiore ai sette decimi.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, sarà preferito chi, alla pubblicazione del bando di concorso, abbia prestato servizio presso il Ministero delle corporazioni per un periodo non minore di sei mesi, trovandosi già in servizio presso il Ministero stesso alla data di pubblicazione del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, semprechè si tratti dei posti di gruppo *A* e di gruppo *B* e, poscia, chi sia provvisto di laurea in scienze commerciali, sociali e politiche o posseggano titoli che ne dimostrino la cultura in tali materie.

Coloro che non siano compresi nel numero dei posti per cui è stato bandito il concorso, non acquistano alcun diritto ad essere successivamente nominati, tranne in caso di rinunzia alla nomina o di mancata assunzione del nuovo ufficio nel termine di legge da parte dei vincitori del concorso stesso.

La disposizione del quarto comma del presente articolo si applica anche al personale avventizio del Ministero delle corporazioni, ai fini del concorso di cui all'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898.

Art. 4.

L'esame di idoneità, richiesto dal 3° comma dell'art. 7 del citato R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, per l'ammissione al concorso per i posti del gruppo *B* da parte dei funzionari di gruppo inferiore ha luogo oralmente e verte sui seguenti argomenti:

a) nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato;

b) legislazione sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro;

c) Carta del Lavoro.

La Commissione esaminatrice è composta di un direttore generale del Ministero delle corporazioni, che la presiede, e da due funzionari del detto Ministero del gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°.

La Commissione, in base alle risultanze dell'esame, dichiara la idoneità o meno del candidato.

Non può ammettersi il concorso indicato nella prima parte del presente articolo se non per i posti del grado che occupa l'aspirante o per quelli del grado immediatamente superiore.

Art. 5.

Nella prima attuazione dei ruoli del Ministero delle corporazioni si provvederà a coprire i posti assegnati al personale subalterno mediante concorso per titoli, riservato esclusivamente al personale attualmente in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

E' data facoltà al candidato di concorrere al grado immediatamente superiore a quello che egli possiede nell'Amministrazione dalla quale proviene.

Sono preferiti coloro i quali abbiano prestato servizio nel Ministero delle corporazioni per un periodo non minore a tre mesi prima della pubblicazine del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898.

Ai posti che eventualmente si rendessero vacanti dopo l'espletamento del predetto concorso vi si accederà mediante nomina ai sensi dell'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

I magistrati che, forniti dei requisiti richiesti dall'art. 2 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, concorrano ai posti di delegato corporativo centrale, dovranno inviare domanda al Ministro per le corporazioni, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, coi titoli che li concernono.

Per quanto riguarda l'esame dei titoli e le operazioni del concorso si osservano le norme stabilite dagli articoli precedenti. Sarà data la preferenza a coloro che dimostrino di essere particolarmente versati nelle discipline sulle quali verte l'esame per l'ammissione alla carriera amministrativa del Ministero.

Art. 7.

Gli impiegati comandati in servizio presso il Ministero delle corporazioni che intendano di essere nominati in ruolo a parità di grado a termini dell'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, dovranno fare domanda entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Nel medesimo termine dovranno far domanda di essere ammessi agli esami di idoneità a termini dell'art. 7 del R. decreto 28 aprile 1927, n. 898, gli impiegati che aspirano a far passaggio dal gruppo *C* al gruppo *B*.

Gli impiegati che vengono comandati negli uffici della Segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni e quelli che sono sistemati nei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, non possono essere addetti al Gabinetto del Ministro durante il triennio di attuazione dell'organico e per nessuna ragione possono essere comandati in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, sempre, beninteso, durante il detto periodo.

Art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1927 - Anno V.

***Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:**
MUSSOLINI.

***Il Ministro per le finanze*:**
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1927.

Modelli, leggende e segni caratteristici delle cartelle al portatore del prestito nazionale consolidato 5 per cento (Prestito del Littorio).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito nella legge 23 dicembre 1926, n. 2235, col quale venne autorizzata l'emissione di un nuovo prestito nazionale consolidato 5 per cento in difesa della valuta;

Veduto l'art. 12 del R. decreto 10 novembre 1926, n. 1868, col quale si dispone che all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei titoli di consolidato istituiti col citato decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze;

Veduto il Nostro decreto 14 luglio 1927 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1927, n. 171, col quale sono stati approvati i modelli, i distintivi e le caratteristiche dei titoli nominativi del debito anzidetto;

Determina:

Art. 1.

Le cartelle al portatore del nuovo consolidato 5 per cento (Prestito del Littorio) emesso in forza del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, nei tagli da L. 100 — 200 — 500 — 1000 — 2000 — 5000 e 10,000, sono stampate su fogli di carta filigranata fabbricata a mano-macchina.

Ogni foglio, comprendente il corpo del titolo, venti cedole e la matrice, reca, nella parte riservata al corpo del titolo, una cornice rettangolare filigranata formata con linee intrecciate a chiaro-scuro; ad ognuno dei quattro angoli la cornice termina nello scudo sabaudo, mentre, nella parte mediana dei due lati maggiori, figura intramezzato il Fascio Littorio, pure in chiaro-scuro.

Alla base della cornice si nota, anch'esso filigranato in chiaro-scuro, il profilo della testa di Alessandro Magno, volta a destra di chi guarda, ornata, ai lati, da rami d'alloro.

Nella parte riservata alla serie delle cedole, figurano, in corrispondenza ad ogni singola cedola, accoppiate e di profilo, volte a destra di chi guarda, le due testine filigranate in chiaro-scuro, di Cerere e Mercurio.

Nella parte inferiore di ogni cedola comparisce, filigranato in chiaro, il numero ordinale rispettivo.

Art. 2.

La stampa del recto, per le cartelle di cui all'articolo che precede presenta, nella parte riservata al corpo del titolo e alla serie delle cedole, un primo fondo litografico formato da un tratteggio a mille righe in tinta grigio perla.

Nella parte riservata al corpo del titolo figura, inoltre, sempre nel fondo litografico, una cornice, ornata, interrotta in basso, per dar posto al numero di iscrizione della cartella.

Internamente a tale cornice si notano diverse strisce ornamentali in senso verticale, nella stessa tinta della cornice, le quali sono interrotte, verso la base, per lasciare uno spazio rettangolare libero per la visibilità della filigrana raffigurante la testa di Alessandro Magno.

Nel centro del titolo figura un fondo, anch'esso litografico, in color bleu-cobalto, di forma ellissoide, collocato verticalmente, secondo l'asse maggiore, recante nel centro l'emblema del Fascio Littorio, col taglio della scure volto a destra di chi guarda e con, alla sinistra, le sigle A. V dell'annuale dell'êra fascista. Dall'emblema del Fascio Littorio, si diramano, a raggera, spighe di grano intramezzate da foglie ornamentali, che si stendono fino a lambire tutto il contorno del fondo anzidetto.

Su ciascuna cedola, nella parte destra, è ripetuto, in proporzioni ridotte, il fondo di forma ellissoide, bleu-cobalto, collocato orizzontalmente collo stesso motivo ornamentale a spighe e foglie, ma senza l'emblema del Fascio Littorio.

Art. 3.

Sui menzionati fondi litografici sono impresse le stampe tipografiche. Una prima stampa in color bleu verdastro com-

prende la cornice ondulata del titolo e le cornici ornate delle cedole; ognuna di queste ultime cornici reca nei due angoli superiori il numero progressivo di ciascuna cedola, corrispondente a quello in filigrana. Altra stampa, in color bleu scuro, comprende le leggende e il fregio ornamentale del titolo.

Il fregio ornamentale del titolo è collocato in alto; è di forma rettangolare, ed è composto di un ricco ed austero intreccio di volute, di stile Rinascimento, nel cui centro campeggia lo Stemma Reale. Nelle due grandi volute laterali del fregio sono intercalati due nastri con motto latino; su quello di sinistra è scritto « *Aes Publicum* » su quello di destra « *Civium Copia* », a caratteri romani.

Al disotto del fregio è impressa a grandi caratteri romani, la leggenda: « *Debito pubblico del Regno d'Italia* », e, più sotto, in una cornicetta rettangolare, la leggenda « *Consolidato cinque per cento, esente da ogni imposta presente e futura* ».

Seguono: la leggenda « *Cartella al portatore* » e lo spazio per la impressione del numero di iscrizione della cartella; la indicazione del capitale nominale e dell'ammontare della rendita annua; e, più sotto, in caratteri corsivi più minuti, le indicazioni riflettenti l'iscrizione della rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico, la data di godimento, le scadenze e le modalità di pagamento delle cedole, ed altre leggende caratteristiche riproducenti gli estremi del decreto di creazione del debito, la data di emissione ed il numero di posizione. Sotto le dette leggende sono impresse, a stampa, mediante fac-simili, le firme: « *Il Direttore generale - A. Ceresa — Il Capo divisione - Sinibaldi — V.° per la Corte dei conti - Cialente* ».

Sotto le firme, in prossimità degli angoli inferiori, saranno impressi: a sinistra il bollo a secco dell'Amministrazione del Debito Pubblico, e a destra il bollo fiscale.

Alla testa del titolo, sul lato superiore della cornice filigranata, si legge, in tutte lettere ed in perforatura, la indicazione del valore nominale della cartella.

In ciascuna delle venti cedole, sopra il fondo litografico a tinta bleu-cobalto, sono riportate a stampa, le indicazioni relative al debito, il numero distintivo della cartella cui la cedola appartiene, l'ammontare della rendita annua, la rispettiva scadenza, l'importo dell'interesse semestrale, e, infine, gli estremi di decreto di creazione del debito.

Nell'angolo inferiore destro è anche ripetuto il numero d'iscrizione della cartella.

Nella parte centrale superiore di ciascuna cedola è impresso un piccolo bollo a secco, ovale, dell'Amministrazione del Debito pubblico.

Art. 4.

La lista di separazione della cartella dalla matrice, che sta a sinistra, porta la leggenda tipografica « *Debito pubblico del Regno d'Italia* », in lettere maiuscole corsive intrecciate, su fondo litografico composto delle leggende, molte volte ripetute, « *Prestito nazionale consolidato - Debito pubblico del Regno d'Italia* » in caratteri microscopici. Nel mezzo della leggenda stessa sarà ripetuto il numero d'iscrizione della cartella.

Nella matrice sono ripetute tutte le leggende esistenti nella cartella, con le varianti caratteristiche alla matrice, e sono altresì riprodotte le firme suddescritte.

Art. 5.

Nel verso del titolo la stampa è litografica. Nello spazio riservato al corpo del titolo si nota il solito tratteggio a mille righe in tinta bigia circoscritto da una cornice, per tutta la grandezza, simile a quella figurante nel recto.

In alto, in un rettangolo bianco, è riprodotta una leggenda riflettente il pagamento delle rate semestrali, nonchè le modalità per la rinnovazione del titolo quando sia esaurita la serie delle cedole.

Al centro è stampato lo stesso ellissoide figurante nel recto, con gli stessi disegni delle spighe e delle foglie e con l'emblema del Fascio.

Vi è riportata la leggenda « *Consolidato* 5 % », seguita dall'indicazione del capitale nominale del titolo.

Ciascuna cedola è sul verso chiusa in una cornice nella stessa tinta litografica, il cui disegno è tolto da quello delle cornici delle cedole sul recto, colla differenza che il numero della cedola, corrispondente a quello in filigrana, è impresso nei due angoli inferiori.

In ogni cedola, verso il lato sinistro, sono riprodotte litograficamente le leggende relative all'importo ed alla scadenza.

Il verso della matrice è completamente bianco.

Art. 6.

Le cartelle al portatore del nuovo consolidato 5 per cento, Prestito del Littorio, dei tagli da L. 20,000 — 50,000 — 100,000 e 500,000 sono stampate su carta filigranata a mano a doppio effetto, avente le stesse caratteristiche in filigrana di quelle a mano-macchina usata per le cartelle dei tagli minori descritte negli articoli che precedono.

La stampa di tali cartelle è nel recto e nel verso, identica per composizione a quella delle cartelle tipografiche dei tagli minori.

Il fondo litografico del prospetto è però impresso in color pergamena, i fregi e le leggende sono stampati, con sistema calcografico, in nero seppia, e le cornici delle cedole in bruno seppia.

I fregi e le leggende del rovescio sono stampate litograficamente nel colore pergamena.

La cartella del taglio da L. 500,000 non reca l'indicazione del valore nominale in perforatura.

Art. 7.

I modelli dei titoli di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1927.

Approvazione di una nuova tariffa adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione, sulla durata della vita umana;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ha approvato il 2 maggio 1927 - Anno V, la detta tariffa;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, nonchè le condizioni di polizza;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata, in conformità del testo debitamente autenticato, la seguente tariffa d'assicurazione sulla vita adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni nonchè le relative condizioni di polizza:

Assicurazione mista su una testa, di un capitale dovuto alla morte, e di una rendita annua differita pari al quinto del capitale suddetto, verso un premio temporaneo costante.

Roma, addì 25 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1927.

Approvazione di condizioni di polizza della Società di assicurazione « La Fenice ».

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreti Ministeriali in data 25 novembre 1926 e 28 febbraio 1927, la Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, capitale nominale e versato di 4 milioni di scellini, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda con la quale la predetta Compagnia chiede l'approvazione di condizioni particolari di polizza;

Viste le condizioni stesse riguardanti l'invalidità assoluta;

Decreta:

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato le condizioni speciali di polizza adottate dalla Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna e rappresentanza generale per il Regno in Roma, per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale dell'assicurato.

Roma, addì 25 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1927.

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni alla Società « L'Oceano », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la deliberazione in data 26 marzo 1927 con la quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni « L'Oceano », con sede in Milano ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « L'Oceano » con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: Bisi.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati in data 1° agosto 1927 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1927, n. 162, riguardante lo speciale trattamento di quiescenza agli impiegati ed agenti di ruolo della Amministrazione delle poste e dei telegrafi invalidi di guerra, affetti da tubercolosi.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 3 agosto 1927 - Anno V

Francia	72 —	Oro	354.78
Svizzera	354.17	Belgrado	32.40
Londra	89.27	Budapest (pengo)	3.20
Olanda	7.375	Albania (Franco oro)	357 —
Spagna	313.13	Norvegia	4.77
Belgio	2.555	Svezia	4.92
Berlino (Marco oro)	4.37	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.59	Danimarca	4.90
Praga	54.65	Rendita 3,50 %	66.40
Romania	11.25	Rendita 3,50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	96 —	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.73	Consolidato 5 %	76.775
Peso argentino carta	7.80	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.20
New York	18.387		
Dollaro Canadese	18.38		

Rossi Enrico, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.